

LA FASE 2: FIAT IUSTITIA NE PEREAT MUNDUS

Francesca Fieconi

Sommario: 1. *La pandemia e il panico da fuoco all'interno del palazzo di giustizia di Milano.* - 2. *Innovazione e Tradizione nella giustizia.* -3. *Il mutamento avviato dalle misure emergenziali.* - 4. *Note conclusive.*

1. La pandemia e il panico da fuoco all'interno del palazzo di giustizia di Milano

Gli ordinamenti evoluti sono macchine complesse. Li individua una regola generativa, matrice delle norme situate a vari livelli. Atti amministrativi e giurisdizionali dipendono dalla legge comune e sopra c'è la Costituzione o comunque principi ad essi sovraordinati.

Coloro che ci hanno formato sulla base di questi fondamentali principi ci hanno insegnato che solo nella fiaba platonica “buono” o “cattivo” hanno misure fisse: essendo l'organismo umano del tutto plastico, l'universo etico in cui esso vive muta secondo luoghi e tempi. E dunque anche le regole positive non lo rappresentano tutto¹.

Una volta usciti dal riparo della caverna cui ci ha costretti il “confinamento” in casa, con divieti di agire che ci hanno reso tutti uguali, e una volta allentati i divieti di incontro si sono appalesati tutti i sintomi o indici di crisi di quella che viene comunemente definita una “*twilight zone*” dopo lo scoppio di una bomba atomica, una permanente zona crepuscolare caratterizzata da **indistinzione dell'orizzonte** dell'agire umano.

E così anche le regole che ci siamo dati nel periodo di massima emergenza sanitaria costituiscono un bagaglio d'esperienza con cui confrontarsi o non, a seconda dell'atteggiamento che più prende il sopravvento.

Il legislatore, sotto questo profilo, è stato certamente ondivago e, in proposito, è sufficiente pensare al tormentato destino dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con l. 27/2020 e a quante volte è stato ritoccato nei suoi presupposti essenziali, compreso il tempo di durata della fase 2, fino al testo definitivamente approvato al Senato il 16 luglio 2020, che riporta la

¹ Franco Cordero, Che cos'è la giustizia? registrazione di un dialogo del 28 ottobre 2006.

scadenza delle misure di cautela sino al 31 ottobre 2020.

La zona di indistinguibilità che si è rivelata all'uscita dai privati ripari suggerisce un **agire più prudente** a chi amministra l'organizzazione umana, ma **non più** un obbligo di comportamento strettamente **conservativo**. Obbligo, peraltro, anch'esso caratterizzato, una volta che se ne siano accertati i presupposti, non più dalla cessazione di ogni attività, ma dal compimento di attività che assumano ad obiettivo prioritario una più diretta tutela della conservazione della salute e del benessere individuale e sociale.

E, fra questi atti, certamente diventa rilevante la pianificazione dei rimedi tesi a superare la crisi, o comunque a fornire una soddisfacente tutela per chi opera all'interno dei luoghi di lavoro o di incontro sociale, spesso racchiusi in edifici d'impronta vetusta che tuttavia richiamano a una tradizione secolare ben consolidata: *fiat iustitia ne pereat mundus* è scritto sulla facciata del Tribunale di Milano, giusto per rammentare la funzione di collante sociale assegnata alla giustizia.

Per avviare un iniziale ravvicinamento sociale è nato anche un nuovo gergo, idoneo a definire il gruppo originario di appartenenza con cui riprendere un contatto personale, i congiunti, che ha spinto giuristi e non giuristi a esercitarsi sul suo reale significato: non si è trattata di una pura esercitazione retorica, ma dell'espressione della nuova condizione dello spirito, teso a recuperare il minimo denominatore della propria identità.

In questo graduale riavvicinamento sociale, è pur sempre il principio di precauzione che ne governa tutti i passaggi. In tale ambito, la precarietà delle misure diventa quindi ancora più evidente, quasi un *leit motiv* che prelude a un auspicabile ritorno alla normalità dell'agire.

Il problema di fondo, del tutto irrisolvibile, è se mai vi sarà una possibilità di ritorno alla vecchia idea di normalità e, su questo punto, gli scienziati ci hanno già messo da tempo in guardia.

Senonché, è stridente l'aporia che si registra a livello di impostazione delle scelte assunte nel campo della giustizia.

In relazione a molti luoghi di lavoro o di incontro sociale, compreso l'assetto della città o della propria abitazione, si è cominciato a "pensare" alla costruzione di spazi idealmente diversi arricchiti di diverse funzionalità (la cd casa-ufficio o la ripartizione "granulare" delle modalità di lavoro agile e delle postazioni di lavoro) o a modalità di telelavoro o di tele-riunione (complementari, e non sostitutive della presenza delle persone nei tradizionali luoghi di incontro), e pertanto gli edifici si sono in parte svuotati sotto la spinta di una rivoluzione culturale e digitale oramai matura.

Gli spazi urbani sono mutati, sono necessariamente meno affollati e la vecchia economia, basata sulla concentrazione dello scambio di servizi in luoghi destinati allo spazio-lavoro, mostra già i segni di una crisi

irreversibile.

Negli studi degli avvocati, ancora quasi vuoti, si lavora sempre più da remoto.

Nei tribunali, da sempre pensati come il centro giuridico della *polis* -il foro- e luogo deputato all'affermazione dei suoi valori di riferimento, le nuove forme di organizzazione per garantire il distanziamento sociale sono state invece concepite e recepite come **misure necessariamente temporanee**, quasi fossero un'amara medicina.

Una volta prese le misure di relativo contenimento e di rimodulazione delle attività processuali, da svolgere con procedure classiche "in presenza" (alcuni preferiscono usare il termine "dal vivo" quasi per contrapporla a un'alternativa di morte della socialità), a trattazione scritta o da remoto, tuttavia, nel mese di giugno si è deciso con un magistrale colpo di scena in sede legislativa che la fase 2 nei tribunali dovesse terminare un mese prima rispetto alla prima previsione del 31 luglio, generando così un senso di definitivo disorientamento. Poi, si è precisato nel mese di luglio che le misure intraprese non dovevano essere mutate e che comunque il periodo di transizione slitta al 31 ottobre.

La ragione primaria del cambio di rotta legislativo è nella acquisita consapevolezza del legislatore di avere addossato troppa responsabilità ai capi degli uffici nel gestire la situazione di passaggio, carico che ha indotto i dirigenti a seguire criteri di massima precauzione che hanno comportato, in più tribunali, una situazione di completa paralisi in attesa di tempi migliori.

La protrazione di un'attività di sperimentazione delle regole poste nella fase 2, di ritorno verso un'auspicata normalità con modalità alternative di gestione del processo, sarà preziosa.

È stato tuttavia necessario rimuovere la paralisi generata dall'iniziale chiusura di ogni attività.

È come se il **panico** generato dalla pandemia avesse indotto, tra i suoi principali attori, il timore della perdita della propria identità ed esperienza collettiva.

In effetti, la pandemia ha provocato la **perdita del classico luogo di incontro** e di confronto dei diritti soggettivi – il foro – con quell'effetto di disgregazione che si realizza quando la massa si riunisce in un teatro che prende improvvisamente fuoco. Il tribunale, improvvisamente rivelatosi luogo di pericolo, è divenuto luogo da cui fuggire, luogo, dunque, in cui la massa che normalmente e abitualmente vi staziona e produce il suo mondo di valori si è disgregata.

L'accorgersi del fuoco, difatti, porta all'eccesso quanto nel pubblico preesiste del senso di massa, come ha ben descritto E. Canetti in "Massa e

potere”². Tanto più legati sono gli uomini durante la rappresentazione teatrale cui prendono parte, e tanto più chiusa è la forma del teatro, tanto più violento è il loro disgregarsi nel momento in cui il teatro in cui si riuniscono prende fuoco. Sicché l’energia della fuga è impedita dalle poche vie di uscita e diventa di per sé energia che ricaccia tutti indietro. Dunque tanto più si lotta per la propria vita tanto più si lotta contro la vita altrui. Le immagini della strage del Bataclan devono rimanere vive anche per questa metafora che inducono.

Il fuoco che ha realmente devastato i piani alti del tribunale di Milano in tempo di pandemia rappresenta allegoricamente quanto è avvenuto nel mondo della giustizia, dove il senso di panico si è dovuto confrontare con l’impossibilità di un ulteriore movimento, e ha determinato una improvvisa paralisi interna.

A questa paralisi, tuttavia, è seguito un iniziale pericoloso meccanismo di rimozione e una forte volontà di ritorno a un’apparente normalità dell’agire. Il problema di fondo è comprendere se effettivamente vi siano le condizioni per tornare come prima o se, viceversa, occorra misurarsi con qualcosa dentro il sistema che è irreversibilmente mutato.

2. Innovazione e Tradizione nella giustizia

In apparenza Innovazione e Giustizia sono campi antitetici non in grado di convivere in nome di una Tradizione che si sente di dover ad ogni costo conservare.

Eppure, là dove il tribunale è veramente andato a fuoco – nel palazzo di giustizia di Milano - si scorgono segnali di una futura riconciliazione tra due poli che normalmente si respingono. La chiusura dei tribunali, difatti, ha indotto il bisogno di interrogarsi ancor di più su come impostare un proprio laboratorio di trasformazione.

Le linee guida create a livello locale sotto la spinta della normativa dell’emergenza hanno indotto gli attori principali, avvocati e giudici, a continuare uno scambio di esperienze maturate nel periodo.

Ad esempio, molte riunioni tra giudici, nonché altrettante camere di consiglio collegiali sono state condotte in modalità digitale da remoto, anche nelle Corti superiori. In tal modo si sono mantenuti e rafforzati i rapporti di colleganza tra gli amministratori della giustizia e il senso di appartenenza a un sistema di valori irrinunciabili.

Lo stesso gruppo di giudici e avvocati di cui si compone l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, una volta preso atto dell’impossibilità di organizzare la tradizionale assemblea annuale, si è riunito più volte da

² Elias Canetti, *Massa e potere*. Adelphi Edizioni.

remoto per definire e riprogrammare le attività del periodo, per sviluppare linee di pensiero sulle nuove prassi nella conduzione dei procedimenti civili. Ne è nato un laboratorio sul processo civile che riprende il filo di discorsi che da anni erano stati messi in secondo piano, dopo l'emanazione dei protocolli d'udienza: un questionario relativo all'attività giudiziaria civile del tribunale di Milano nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 sta circolando tra i giudici togati e onorari, con l'avallo del suo presidente R. Bichi³.

E quindi, se oggi si vuole parlare di “nuove prassi” nella conduzione del processo, l'argomento centrale si sposta sul modo di condurre i processi al tempo della fase 2 dell'emergenza generata dal coronavirus, improntata a una lenta e variamente modulata ripresa di tutta l'attività processuale tramite procedure a trattazione scritta e mediante sistemi audiovisivi, diversamente regolati a livello locale.

La discussione muove dall'analisi dei protocolli adottati nei diversi fori, di cui sono stati rilevati i limiti di alcune impostazioni di fondo, soprattutto là dove, come a Torino, si è preferita la via della mera riprogrammazione delle date di udienza, con salvezza della trattazione scritta o da remoto solo per gli affari indicati come strettamente urgenti nel decreto legge. Il pensiero dei dirigenti, in quel caso, è rivolto alla necessità di proteggere la salute del personale amministrativo che, non potendo lavorare da remoto, doveva essere distanziato e non poteva essere esposto a un eccessivo rischio di contatto con altre persone.

È comunque sotto gli occhi di tutti che lo scaglionamento delle presenze del personale amministrativo in ufficio ha impedito il tempestivo deposito dei provvedimenti e, dunque, il rispetto dei tempi processuali. Ad esempio, i tempi per l'emissione dei decreti ingiuntivi e delle formule esecutive si sono raddoppiati a causa della mancata tempestiva “remotizzazione” del lavoro delle cancellerie, correlata a esigenze di protezione dei dati e alla mancanza di un sistema adeguato per consentire il lavoro da remoto.

In tal modo si sono evidenziate le differenze di impostazione tra i tribunali piemontesi e quelli lombardi che, invece, hanno adottato una concezione più elastica dell'urgenza, ampliando i casi di trattazione scritta delle udienze, pur nella difficoltà di garantire i depositi dei provvedimenti.

In particolare, il ritardo ha riguardato i tempi di registrazione delle attività svolte da remoto dai giudici e di ottenimento delle formule esecutive.

Dunque nel periodo non è venuto meno il lavoro giudiziario, diversamente da quanto i *mass media* hanno fatto intendere in via subliminale, ma il tempo di registrazione dei provvedimenti.

Com'è noto, l'efficacia del lavoro da remoto del personale amministrativo

³ Provvedimento Presidente del tribunale di Milano n. 1494 del 16 luglio 2020.

si è rivelata inconsistente a causa della mancata apertura all'utilizzo da remoto degli applicativi che gestiscono i registri di cancelleria (SICID e SIECIC). Fino alla fine di aprile, i servizi di cancelleria sono stati presidiati da un limitatissimo numero di addetti, appena sufficiente a gestire le urgenze definite dal D.L. 18/20. L'ordine di blocco dei depositi (interni ed esterni) adottato con il protocollo "Nessun si muova" del Tribunale di Torino trova la principale ragion d'essere in questa carenza di personale amministrativo⁴. Dall'inizio di maggio, grazie alle misure precauzionali adottate, l'ufficio ha potuto gradualmente incrementare il personale in presenza. Al Tribunale di Milano, poi, si è aggiunto l'effetto paralisi generato dalla perdita di una vita umana per Covid-19 nella cancelleria preposta alla ricezione dei decreti ingiuntivi e dalla quarantena imposta a molti componenti dell'ufficio.

La ripresa della fase 2, pertanto, si è dovuta confrontare con un arretrato generato dall'eccezionalità della situazione e tale risultato, certamente, non è imputabile a incuria umana, ma alla impreparazione ad affrontare una simile emergenza.

Forte comunque è stata l'esigenza di confrontare le esperienze maturate nel breve periodo. I nuovi applicativi informatici, difatti, hanno dimostrato potenzialità sino ad oggi inesplorate.

Tuttavia il breve tempo trascorso non ha permesso una effettiva implementazione degli applicativi informatici, vuoi per inesperienza e mancanza di adeguata assistenza, vuoi per consolidata propensione alla trattazione scritta. È certamente indicativo che l'applicativo informatico approntato per le udienze da remoto abbia nei fatti funzionato come alternativo "luogo" di riunione e di scambio di esperienze, più che come "aula virtuale".

La trattazione scritta si è in realtà dimostrata lo strumento più utilizzato in questa breve fase, anche se è stato quello più soggetto a critica, soprattutto con riferimento alle diverse applicazioni dei protocolli che ne sono scaturite, con ulteriore senso di disorientamento e di preoccupazione per la sorte dei processi trattati in questo periodo⁵.

Con riguardo alla alternativa di procedere con trattazione scritta o in videoconferenza sono emerse tre criticità:

- La trattazione scritta dell'udienza civile si dimostra utile per quelle udienze "ponte", dedicate al passaggio alla fase finale decisionale (precisazione delle conclusioni), ma non altrettanto utile per la udienza di prima trattazione o per la discussione finale.

⁴ Marco Ciccarelli, La ripartenza della giustizia civile: l'esperienza di Torino, *Questione Giustizia*, maggio 2020.

⁵ Così riferisce l'avv. Loredana Leo, referente del settore civile del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

- L'udienza da remoto è uno strumento valido per la gestione delle fasi intermedie di discussione delle prove o di acquisizione della CTU, ove il rapporto processuale è guidato da norme che ne scandiscono rigorosamente tempi e fasi.
- L'udienza da remoto risulta ancora di difficile conduzione tecnica e non comporta un reale risparmio di tempo ed energie per il giudice che la conduce, soprattutto quando mancano le infrastrutture idonee nei tribunali o il processo riguarda più parti.

È giudizio condiviso dai più che la trattazione da remoto non sia il luogo idoneo per la formazione del giudizio, soprattutto quando occorre adottare decisioni in seguito all'ascolto delle parti o dei testimoni, anche solo al fine di svolgere un tentativo di conciliazione. In tutti questi casi riemerge l'idea del processo come "linguaggio della difesa". Tale è stata la scelta fatta dallo stesso legislatore dell'emergenza.

L'esperienza passata ha indotto la convinzione che la trattazione in presenza delle parti sia irrinunciabile nella fase di definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, per motivi tutti inerenti alla considerazione che la video ripresa sia in grado di dissolvere la dimensione di immediatezza, oralità e concentrazione che deve assumere il processo.

Il giudizio è speculare a quello reso da molti docenti universitari che hanno maturato l'esperienza di *e.teaching* in questo periodo: la valutazione finale dello studente non può essere condotta per via digitale, mentre il metodo di insegnamento da remoto ha indubbi vantaggi, compreso quello di lasciare uno spazio ordinato per le domande e risposte.

In definitiva, l'esame delle parti e dei testi presenta caratteristiche simili a un esame quanto allo scopo di formazione di un giudizio sulla credibilità della persona.

Non deve sottovalutarsi l'incidenza della predisposizione di un *software*, di matrice aziendale, non propriamente ideato per la conduzione del processo da remoto. Difatti l'applicativo scelto dal Ministero della Giustizia per l'udienza da remoto mostra elementi di criticità, soprattutto per le prestazioni limitate che ha sinora dimostrato, mentre si dimostra utile nella trattazione di fasi processuali che comunque non necessitano di una reale discussione, acquisendo solo la funzione di segnare il passaggio da una fase all'altra del processo, come l'udienza di precisazione delle conclusioni⁶.

Un punto fermo però è stato raggiunto.

Da più parti è stato detto che la scelta tra i modelli alternativi di conduzione delle udienze non dovrebbe essere lasciata alle parti, bensì ai giudici in

⁶ v. "La giustizia civile nell'emergenza e dopo. Intervista al Presidente Bichi", in *Federalismi.it*, 3 giugno 2020

relazione al caso concreto, poiché l'affidarsi all'assenso o dissenso delle parti, spesso dettato da strategie difensive e non da effettive necessità, dovrebbe essere evitato, lasciando ampia discrezionalità al giudice sul modulo processuale da adottare.

Quindi l'Innovazione, entro i ristretti termini sopra accennati, nel primo periodo di sperimentazione equiparabile a un "*espace d'un matin*", ha conquistato una posizione di vantaggio rispetto alla Tradizione, almeno tra i giudici che vorrebbero usufruirne indipendentemente dal consenso prestato dalle parti processuali.

3. Il mutamento avviato dalle misure emergenziali

Il carattere temporaneo delle misure intraprese per affrontare la pandemia certamente non incentiva una loro concreta sperimentazione a causa della loro strumentalità rispetto alla emergenza sanitaria.

Si è conseguentemente formato un diffuso pregiudizio soprattutto con riguardo alla gestione del processo con modalità da remoto, in quanto percepita più in termini di strumento di necessaria compressione dei diritti processuali nella fase emergenziale che di terreno di sperimentazione di una nuova modalità di celebrazione di un rito, soprattutto nell'ambito del giudizio penale ove maggiore è la sensibilità verso la conservazione dello statuto di garanzie accordato agli imputati.

In sede europea, il 10 giugno 2020 la Commissione europea istituita per l'efficienza della giustizia - CPJE - ha emanato un vademecum sui principi con cui valutare il buon funzionamento della giustizia in tale periodo e, tra questi, vi è l'avvertimento sui rischi di allontanamento dal principio del giusto processo collegati al processo da remoto, accompagnato dall'indicazione di garantire accessibilità e sicurezza dei sistemi informatici utilizzati⁷.

A livello di amministrazione della giustizia si è rilevato che:

1. Per vari motivi, anche legati all'organizzazione del lavoro a livello amministrativo, ai cancellieri non è ancora consentito lavorare da

⁷ V. Principle 5 (Cyberjustice) of CEPEJ DECLARATION: LESSONS LEARNT AND CHALLENGES FACED BY THE JUDICIARY DURING AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC: The recourse to information technologies offers the opportunity for the public service of justice to continue functioning during the health crisis. However, its rapid emergence and excessive use may equally bring negative consequences. IT-solutions, such as online services, remote hearings and videoconferences, as well as future development of digital justice must always respect fundamental rights and principles of a fair trial. To reduce risks inherent in the deployment of IT, their use and accessibility for all the users should have a clear legal basis. Special attention should be paid to the most vulnerable groups in this respect. The impact of the use of these technologies on justice delivery should therefore be evaluated regularly and remedial measures taken when necessary. Ensuring cyber-security and the protection of personal data must be a priority.

- remoto, ed essi hanno così dovuto turnare le loro presenze in ufficio in modo da garantire il distanziamento sociale.
2. I giudici, a differenza di quanto tollerato durante la fase di totale confinamento, sono tenuti a celebrare i processi telematici nelle aule dei tribunali, tecnologicamente non ancora adeguati.
 3. All' avvocato, e non al giudice, deve essere lasciata l'opzione di scelta sulla gestione del processo in modalità da remoto.

L'impressione di scarsa funzionalità del sistema digitale rispetto al giusto processo è data dal fatto - del tutto contingente - che le strutture dei palazzi di giustizia si sono dovute (malamente) adattare all'emergenza che impone il distanziamento sociale.

È invece corretto affermare, innanzitutto, che i giudici, pur essendo stata loro demandata la predisposizione di assetti organizzativi adeguati per la prevenzione e gestione della crisi a livello locale, si sono trovati a sperimentare le nuove modalità di gestione del processo senza autonomia di spesa per gli investimenti necessari in luoghi ove solitamente mancano piani di ammodernamento. Nonostante la fornitura di *software* per condurre il processo da remoto, nelle aule di giustizia mancano non solo gli *hardware* con schermi adeguati, ma anche tecnici di riferimento e una linea Internet in grado di reggere la massa di collegamenti in arrivo: risulta persino arduo rimanere collegati con tre postazioni nella stessa stanza.

A questo deve aggiungersi che non sempre l'amministrazione interna al comparto della giustizia si è dimostrata in grado di coprire i *deficit* di un apparato amministrativo che non ha esperienza in tema di collegamenti digitali, a parte il processo civile telematico che, però, è un applicativo pensato per la redazione, raccolta e invio dei documenti giudiziari digitalizzati da parte dei giudici e delle parti, e certamente non è indicativo di un'adeguata alfabetizzazione digitale di chi lo utilizza.

Occorre in definitiva chiedersi se veramente le misure emergenziali siano in grado di mutare il "volto politico" del processo, improntato sul principio del giusto processo.

La ragione propria del processo sta nel rispetto della dignità dell'uomo, nella tutela dei suoi diritti fondamentali, condizione essenziale per rendere tollerabili gli errori che sono a volte inevitabili nell'accertamento della verità.

Il processo è prassi ragionata, non ammette idee precostituite che non siano soggette alle verifiche di un ragionamento rigoroso, condotto secondo lo stretto principio di consequenzialità logica, anche inesorabile, che tiene fuori dal suo raggio di azione considerazioni di risultato e accomodamenti di convenienza.

Da qui la necessaria attenzione alle forme, perché il processo è prassi

ragionata, e l'implicito monito a non farsi suggestionare da progetti di de-formalizzazione del rito in nome di risultati più facilmente o più speditamente raggiungibili⁸.

Il problema, riguardo alla conduzione del processo con modalità da remoto, non è dunque solo lo sviluppo di macchine o dispositivi più idonei e potenti nel rappresentare l'atto processuale, ma quello dell'architettura cognitiva che sta dietro a queste scelte di fondo.

Secondo Joshua Greene, professore di psicologia ad Harvard “non si può comprendere qualcosa se non si prendono certe parole e le si collega significativamente alle cose che si possono vedere o toccare o sperimentare in modo sensoriale. Così pensare è qualcosa tra le immagini e tra le parole”. Il problema, quindi, è duplice.

Il cervello umano è certamente complicato e lungi dall'essere compreso, mentre l'intelligenza artificiale generale esiste solo negli esseri umani⁹.

In questo caso è necessario distinguere tra ciò che è oggi tecnicamente - e limitatamente- possibile e l'idea di coscienza che assumiamo quando ne neghiamo la possibilità di replica nelle macchine, ovvero quando la ricerca neuro-scientifica porta a dire che la coscienza non sia di un solo tipo e che, di conseguenza, non sia misurabile in una unica scala.

Punto di partenza è sicuramente il concetto di processo come *actus trium personarum* dove l'unità di tempo e di luogo del fatto di vita che si porta innanzi al giudice giocano un ruolo molto importante nella fusione tra parole e cose, soprattutto a livello emotivo.

Solo da questa idea di fondo si potrà sviluppare un processo digitale con “oneri” e “poteri” tutti nuovi, in sintonia con il principio del giusto processo.

Per ora, rispetto alla breve esperienza acquisita, è dunque solo corretto ritenere che nessuno può porsi l'obiettivo di arrestare i nuovi strumenti informatici la cui utilizzazione è stata acquisita da tempo, e ancor di più in questo periodo emergenziale.

L'importante è avere consapevolezza sul “come” orientare tali mezzi, scegliendo sin d'ora quale deve essere il grado e l'ambito di applicazione di essi, in una alternativa che può così sintetizzarsi:

- supporto alle attività strumentali di preparazione dell'udienza e, poi, di studio e preparazione della causa da parte del giudice
- ovvero sistema in cui il processo è gestito secondo le necessità della strutturazione dettata dall'informatica, scongiurando il pericolo che essa

⁸ G. Santalucia, Franco Cordero: il lascito formativo di un grande maestro, *Giustiziainsieme*, 22 maggio 2020.

⁹ A. Santosuoso, “Intelligenza artificiale e diritto, perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto” Mondadori Università, 2020, p.11

da mezzo diventi il fine alle cui regole tecniche devono adattarsi i principi e le esigenze del “giusto” processo¹⁰.

Tali scelte devono avvenire nella consapevolezza delle implicazioni etiche che esse comportano.

Rispetto a questa prospettiva, il contributo che il giurista deve portare è approfondire e criticare, ove necessario, alcuni pregiudizi di analisi, che pretendono di vedere, in tutto ciò che è tecnica cibernetica o utilizzo di strumenti informatici nuovi, un “progresso” o, viceversa, una deviazione demoniaca dal giusto processo.

Il progresso tecnico senz’altro non si può criticare in sé, ma bisogna valutare se questo si accompagna a un avanzamento dei diritti delle parti processuali.

4. Note conclusive

Parlare del riavvio delle attività e del progressivo ritorno alla normalità nella cosiddetta “fase 2”, è emotivamente coinvolgente perché permette a ciascuno di proiettarsi oltre questo momento difficile di spaurito riaffaccio a un mondo normale.

Si spalancano non solo le porte alle preoccupazioni legate alle difficoltà economiche e sociali che la pandemia ha innescato, ma anche a quelle inerenti a un mondo oramai contrassegnato da fenomeni di pandemia mondiale.

Il coinvolgimento emotivo deve andare oltre questa pulsione e dovrà presto cedere il passo alla volontà di farne occasione di progresso e di miglioramento.

Per quanto riguarda la gestione della giustizia, considerare l’impatto della tecnologia con il diritto come un problema nuovo è contrario a quanto insegna il passato, essendo la tecnologia coesistente allo sviluppo umano, sin dai tempi dell’invenzione della ruota.

L’implementazione del processo civile telematico vale, pertanto, come recente esperienza nell’ambito del giusto processo.

Nel campo del processo avviato verso una gestione tecnologica interattiva sarebbe quindi sbagliato un atteggiamento che stabilisca un ordine gerarchico tra i vari modelli processuali, in presenza o da remoto, come sta nei fatti attualmente accadendo.

Il punto di osservazione deve essere un altro, e ce lo suggerisce l’impostazione data dal legislatore europeo con riguardo alla prevalenza delle fonti interne o sovranazionali nel campo dei diritti fondamentali, precisamente all’art. 53, dove nel conflitto tra Carta dei diritti fondamentali e Costituzioni nazionali non prevale la fonte astrattamente di grado

¹⁰ V. R. Bichi, *ibidem*.

superiore, ma quella che garantisce in concreto un maggior livello di protezione, di modo che la Carta possa solo incrementare le tutele e mai diminuirle.

Lo stesso dovrà verificarsi nell'ambito del processo assistito dalla tecnologia, ove tale modello potrà prevalere solo a condizione di rendere il processo non solo più efficiente, ma anche più efficace con riguardo ai valori del "giusto processo" messi in gioco.

Un'ultima considerazione è bene espressa da Ezio Mauro ne suo ultimo scritto sulla pandemia¹¹: "l'intervallo pandemico si sta dimostrando troppo lungo per essere davvero un intervallo, e dunque è un cambiamento. Il gesto politico più importante che possiamo compiere è provare a guidarlo".

¹¹ E. Mauro, *Liberi dal male, il virus e l'infezione della democrazia*, Feltrinelli, 2020, p. 119